

SEZIONE A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(Art. 24 e 25 - D.Lgs. 231/01)

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023

Sommario

1	Introduzione e funzione della Parte Speciale relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione	4
2	Criteria per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio .	5
2.1	Enti della Pubblica Amministrazione	5
3	Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/01	8
3.1	Malversazione di erogazioni pubbliche. (Art. 316 bis c.p.)	8
3.2	Indebita percezione di erogazioni pubbliche(Art. 316 ter c.p.).....	9
3.3	Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.).....	10
3.4	Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell’Unione Europea (Art. 640 – Comma 2, numero 1, c.p.)	10
3.5	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis)	11
3.6	Frode informatica (in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell’Unione Europea) (Art. 640 ter c.p.)	11
3.7	Concussione (Art. 317 c.p.).....	12
3.8	Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater).....	13
3.9	Corruzione per l’esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (Art. 319 c.p.) – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (Art. 320 c.p.)	13
3.10	Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.).....	16
3.11	Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)	16
3.12	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322 bis c.p.)	17
3.13	Peculato (Art. 314 c.p.)	18
3.14	Abuso d’ufficio (Art. 323 c.p.).....	18
3.15	Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.).....	19
4	Le attività sensibili relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione	19
5	Principi e regole di comportamento	20
5.1	Procedure interne aziendali	21
6	Obblighi degli Organi Sociali della società, dei collaboratori esterni e dei partner	21
7	Regolamentazione dei rapporti tra la società e la Pubblica Amministrazione.	22
8	Presidi di controllo per la prevenzione dei reati	23
9	Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione. Regole di comportamento	24

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023

10 Controlli dell'Organismo di Vigilanza 26

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023

1 Introduzione e funzione della Parte Speciale relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Collaboratori esterni e i Partner della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai Responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo;
- fornire indicazioni riferite a ciascuna delle suddette categorie di reati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui al Decreto.

Il Consiglio Direttivo, nel definire il presente documento, a ulteriore conferma della volontà aziendale di operare secondo principi "etici", così come già contemplati nel Codice Etico e nella Parte Generale del presente Modello, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati.

A tale scopo vengono disciplinati nel presente documento i principi e le regole di comportamento da porre alla base dell'operatività aziendale.

In via generale, a tutto il personale dell'azienda:

- È fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola
- È fatto divieto di:
 - porre in essere o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
 - violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni e ai partner.

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023

2 Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Nel presente capitolo verranno indicati i criteri generali che consentono di individuare quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" dei reati rilevanti ai fini del Decreto, ovvero quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose previste nel Decreto. A tal fine verranno forniti anche alcuni elenchi puramente esemplificativi, che non possono sostituire l'applicazione dei criteri generali a fronte dei casi di specie di volta in volta rilevanti.

Inoltre verranno indicate le varie fattispecie di reato, rilevanti ai fini del Decreto, che rappresentano un pericolo di responsabilità amministrativa per l'azienda.

2.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti:

- Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative
- Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
 - Ministeri - Camera e Senato - Dipartimento Politiche Comunitarie - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Banca d'Italia - Consob - Autorità Garante per la protezione dei dati personali - Agenzia delle Entrate - ISVAP - COVIP
- Regioni
- Province
- Comuni
- Comunità montane e loro consorzi ed associazioni

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023

- poteri certificativi, ossia certificano la correttezza di documenti destinati al traffico giuridico pubblico (es. i notai e i dipendenti dell'anagrafe comunale che rilasciano e autenticano certificati).

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 c. p. il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Pertanto gli incaricati di pubblico servizio sono assoggettati alla medesima disciplina della funzione pubblica, ma non sono titolari dei poteri tipici che la connotano, quali quelli deliberativi, autoritativi e certificativi. Al tempo stesso, però, non svolgono una mera attività materiale o semplici mansioni d'ordine.

Inoltre ai fini dell'individuazione dell'"incaricato di pubblico servizio" non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorialità delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Pertanto l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato non dalla natura giuridica dell'ente, ma dalle funzioni concretamente affidate al soggetto.

Bisogna perciò sempre esaminare con attenzione il tipo di rapporto che si instaura con un ente terzo e nel caso di dubbio sulla natura giuridica, rivolgersi immediatamente alla funzione specifica per approfondimenti e chiarimenti.

3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/01

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del Decreto, si riporta una breve descrizione dei reati richiamati dagli **art. 24** (Indebita percezione di erogazioni, Truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e Frode nelle pubbliche forniture) e **art.25** (Peculato, Concussione, Induzione indebita a fare o promettere utilità, Corruzione e Abuso d'ufficio) del D.Lgs. 231/01.

3.1 Malversazione di erogazioni pubbliche. (Art. 316 bis c.p.)

Tale reato si configura da parte di chiunque, dopo avere ricevuto da parte dello Stato italiano o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea, contributi, sovvenzioni, finanziamenti mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destini alle predette finalità.

La pena prevista per il reato in oggetto è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Si consideri che, ai fini della configurazione del reato, è sufficiente una condotta consistente nel distrarre, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023

comunque svolta. Tale reato infatti si perfeziona nel momento in cui si attua la mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti.

Per i dipendenti il reato in oggetto potrà configurarsi nell'ipotesi in cui le sovvenzioni siano erogate a favore della azienda perché ne fruisca direttamente ovvero perché si faccia tramite della loro distribuzione ai privati destinatari dell'erogazione.

Esempio: I dipendenti dell'azienda, cui sia stata affidata la gestione di un finanziamento pubblico, utilizzano i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato (ad esempio, fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente vengono utilizzati per coprire spese diverse).

3.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche(Art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora chiunque –mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure mediante l'omissione di informazioni dovute – consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri , salvo che la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore ad € 3.999,96 ed in tal caso si applicherà solo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 ad € 25.822,00.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

In questo caso, contrariamente a quanto avviene in ordine al reato ex art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento concreto dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (ex art. 640 bis c.p., di cui si dirà al punto 3.5), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Il reato di cui all'art. 316-ter c.p. potrebbe configurarsi in capo alla società sotto forma di concorso nel reato. In particolare, eventuali comportamenti scorretti dell'azienda nel rilascio di garanzie fideiussorie necessarie per l'ottenimento di erogazioni pubbliche da parte di propri clienti garantiti possono integrare gli estremi di un concorso di persone nel reato ex art. 316 ter c.p.

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023

Esempio: Un funzionario aziendale consegue, per conto dell'azienda, un contributo pubblico presentando un'autocertificazione contenente dati non veritieri.

3.3 Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)

Il reato in esame viene integrato da parte di chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali di cui all'art. 355 c.p. (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture), che a sua volta viene commesso da parte di chi, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio.

La pena è quella della reclusione da uno a cinque anni e la multa non inferiore a 1.032 euro.

Quanto alla condotta delittuosa non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto (come invece avviene nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 355 c.p.), richiedendo la norma incriminatrice ex art. 356 c.p. un *quid pluris* rappresentato dalla malafede contrattuale, ossia dalla presenza di un espediente malizioso o di un inganno tali da far apparire il contratto conforme agli obblighi assunti.

Tuttavia, trattandosi di un reato a dolo generico, è sufficiente la consapevolezza di effettuare una prestazione diversa per qualità e quantità da quella dovuta, a prescindere dal proposito dell'autore di conseguire un indebito profitto o dal danno patrimoniale che possa risentire l'ente committente.

Si consideri che la prestazione si configura come "diversa" non solo quando la cosa sia materialmente diversa per genere o specie da quella pattuita (consegna di *aliud pro alio*), ma anche quando presenti difformità qualitative intrinseche tali da renderla del tutto inadatta alla funzione economico-sociale del contratto.

Inoltre risulta irrilevante il *nomen iuris* attribuito dalle parti al contratto, che può essere -nella sostanza- sia un contratto d'appalto, sia un contratto di somministrazione.

È altresì importante considerare che soggetto attivo del reato può essere anche il subfornitore il quale, pur non avendo preso parte al contratto stipulato tra la P.A. committente e l'impresa appaltatrice, abbia consapevolmente concluso con quest'ultima un contratto volto a fornire materie prime o comunque prestazioni necessarie a dare esecuzione al contratto principale (es. azienda che fornisce all'impresa appaltatrice calcestruzzo di qualità scadente utilizzato per la costruzione di opere pubbliche).

Esempio: azienda che, in violazione del contratto concluso, fornisce ad un ente pubblico un impianto non conforme qualitativamente alle prescrizioni di legge.

3.4 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (Art. 640 – Comma 2, numero 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o terzi un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023

La pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 Euro a 1.549 Euro.

Esempio: Nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, la società fornisce alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, quali fatture per operazioni inesistenti o la titolarità di licenze in realtà non possedute.

3.5 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis)

Questo reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.

Tale reato appare simile a quello -meno grave- di cui all'art. 316 ter (Indebita percezione di erogazioni pubbliche), nel quale tuttavia non è richiesta l'induzione in errore dell'ente erogatore, chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere un'autonoma attività di accertamento.

Affinché sia integrata la fattispecie in esame è invece necessario che si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

La pena prevista è quella della reclusione da due a sette anni.

Esempio: A titolo esemplificativo, si veda il caso precedente di cui all'art. 640 c.p.: la finalità tuttavia deve consistere nell'ottenimento di un finanziamento o contributo pubblico.

3.6 Frode informatica (in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea) (Art. 640 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, ottenga per sé o per altri un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea.

Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 Euro a 1.032 Euro ovvero, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 309 Euro a 1.549 Euro.

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023

Esempio: azienda che, una volta ottenuto un finanziamento, violi il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

3.7 Concussione (Art. 317 c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Essa è punita con la reclusione da sei a dodici anni.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto, in quanto esso può essere integrato solo da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, circostanza che ai fini aziendali si potrebbe verificare solo qualora la società svolga attività di incaricato di pubblico servizio (ad es. quando svolge l'attività volta alla riscossione tributi).

Esempio: Un dipendente, nell'esercizio delle proprie funzioni nell'attività di riscossione dei tributi, costringe un soggetto a versare una somma maggiore rispetto al tributo dovuto, procurando un vantaggio all'azienda.

Potrebbe tuttavia accadere, più realisticamente, che l'azienda -priva della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio- concorra nel reato di concussione con il soggetto attivo titolare della qualifica pubblicistica, purché l'azienda in accordo con quest'ultimo soggetto tenga una condotta che contribuisca a creare nella vittima quello stato di costrizione funzionale ad un atto di disposizione patrimoniale e sempre che la vittima sia consapevole che l'utilità sia richiesta dal pubblico ufficiale.

Esempio: Si consideri il caso di una società che partecipi ad una gara pubblica. In questo caso è possibile che i funzionari pubblici pongano in essere dei comportamenti concussivi in danno di terzi, per avvantaggiare la società che in ipotesi potrebbe concorrere con i funzionari pubblici per trarne beneficio e aggiudicarsi la gara.

In ogni caso è importante tenere presente che nella concussione, a differenza di quanto avviene nella corruzione di cui si dirà oltre, il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si pone su un piano di superiorità rispetto al privato, esercitando su quest'ultimo violenza fisica o minaccia, ossia la prospettazione di un male ingiusto in modo che il privato si trovi di fronte all'alternativa secca tra il subire il male prospettato oppure evitarlo consegnando al pubblico ufficiale il denaro o l'altra utilità richiesta. In tal modo dunque il pubblico ufficiale -insieme eventualmente al suo concorrente- compromette la libertà di autodeterminazione del privato.

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023

3.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater)

La presente fattispecie delittuosa viene integrata da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Tale reato è simile a quello precedente (Concussione – Art. 317 c.p.), tuttavia:

- La pena per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio è quella della reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi, mentre il privato indebitamente indotto a dare o promettere è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000;
- La condotta è quella della “induzione” nella quale:
 - il p.u. agisce con modalità di pressione più leggere rispetto alla “costrizione” (propria della Concussione), quali la persuasione e la suggestione;
 - il privato ha una maggiore capacità di autodeterminazione perché non è stato costretto, ma soltanto indotto;
 - anche il privato è animato da un tornaconto personale, perché cede alla richiesta del p.u. per ottenere a propria volta un vantaggio personale, mentre nella concussione cede alla richiesta del p.u. perché ha paura di subire un male ingiusto.

Esempio: Ispettore del Lavoro che, durante un controllo in un'azienda, accerta una serie di irregolarità e si fa dare del denaro da un funzionario aziendale per evitare di contestare all'azienda alcune irregolarità effettivamente sussistenti.

3.9 Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (Art. 320 c.p.)

L'art. 318 c.p. disciplina la “Corruzione per l'esercizio della funzione”, detta anche **corruzione impropria**, in questi termini:

“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

L'art. 319 c.p. regola invece la cosiddetta **corruzione propria**, ossia la “Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”:

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023

L'art. 319 bis c.p. prevede poi un'aggravante specifica per l'ipotesi in cui il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il p.u. appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Il reato di corruzione, propria e impropria, si differenzia dalla concussione, in quanto tra il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (corrotto) ed il privato (corruttore) esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Per tale motivo la pena si applica sia al corrotto sia al corruttore, così come specificato dall'art. 321 c.p.

Essa inoltre viene aumentata quando l'accordo corruttivo abbia ad oggetto *“il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il p.u. appartiene nonché il pagamento o rimborso di tributi”* (Art. 319 bis).

Tuttavia nella **corruzione propria (Art. 319 c.p.)** l'accordo tra corrotto (p.u. o incaricato di p.s.) e corruttore (privato) prevede:

- per il p.u. o incaricato di p.s. il compimento di un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio o il mancato compimento di un atto del suo ufficio.

Egli pertanto può alternativamente:

- compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio, con ciò intendendosi non solamente un atto che violi un obbligo specifico del singolo funzionario, ma anche un atto contrario al generico dovere di fedeltà, segretezza, obbedienza, imparzialità, onestà e vigilanza.

In questo caso il p.u. integra una condotta attiva, ossia detto in termini molto semplici “fa” qualcosa che non dovrebbe fare.

- omettere o ritardare il compimento di un atto che dovrebbe invece compiere in virtù del suo ufficio.

In questo caso il p.u. integra una condotta omissiva, ossia detto molto semplicemente “non fa” qualcosa che dovrebbe fare.

- per il privato, a fronte della controprestazione del corrotto, la consegna o la promessa di denaro o di altra utilità al p.u. o incaricato di p.s.

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023

È dunque importante sottolineare che il privato può essere incriminato per corruzione non solo se consegna, ma anche soltanto se promette, ad un p.u. denaro (altrimenti detta “tangente”) o altra utilità, che il p.u. può trattenere per sé o destinare a un soggetto terzo (ad esempio un amico o parente).

Secondo la giurisprudenza per “altra utilità” si intende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il p.u., ad esempio regali quali buoni acquisto, ceste natalizie, cene o sponsorizzazioni e mediazioni politiche.

Inoltre la corruzione è integrata anche se il denaro o l’utilità sono di modico valore, perché la lesione giuridica prodotta dal reato attiene al prestigio e all’interesse della Pubblica Amministrazione e prescinde pertanto dal valore della corresponsione data dal privato.

Esempio (in cui il p.u. compie un atto contrario ai doveri d’ufficio):

p.u. che al fine di favorire l’aggiudicazione di una gara di appalto ad una società privata, in cambio di denaro, si impegna a sostituire fraudolentemente la proposta tecnica presentata da quest’ultima con altra più adeguata agli standard di gara.

Esempio (in cui il p.u. omette il compimento di un atto che invece dovrebbe compiere in virtù del suo ufficio):

agenti della Guardia di Finanza -quindi p.u.- che, in cambio di denaro da parte di un imprenditore privato, omettono di controllare in maniera accurata la situazione contabile della società del medesimo.

La corruzione propria può essere sia antecedente, sia susseguente.

Pertanto è irrilevante che la remunerazione da parte del privato sia precedente o successiva alla condotta del p.u., quindi si verifica corruzione propria antecedente quando il privato paga o promette prima che il p.u. abbia agito, mentre corruzione propria susseguente è integrata quando il privato paga o promette dopo che il p.u. abbia agito.

Entrambe le ipotesi sono punite allo stesso modo, in quanto l’ipotesi di una remunerazione postuma è grave allo stesso modo di una remunerazione antecedente.

Al contrario nella **corruzione impropria (Art. 318 c.p.)** l’accordo corruttivo prevede:

- per il p.u. o incaricato di p.s. l’esercizio di un atto che rientra tra le sue funzioni d’ufficio.

Egli quindi, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di corruzione propria ex art. 319 c.p., non fa nulla di contrario ai suoi doveri d’ufficio, infatti accetta il corrispettivo del privato per compiere un atto che rientra tra quelli del suo ufficio.

In tale ipotesi ciò che si vuole punire è il fatto che il p.u. tragga un vantaggio personale per compiere un atto che comunque dovrebbe compiere in virtù della propria carica.

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023

Nella corruzione propria, invece, il pu fa qualcosa che non dovrebbe fare in virtù della carica ricoperta o non fa qualcosa che la sua carica gli imporrebbe di fare.

- per il privato la consegna o la promessa di denaro o di altra utilità (come nella corruzione propria).

Considerato che nella corruzione impropria il p.u. compie un atto che è conforme ai suoi doveri d'ufficio, essa è pertanto considerata meno grave di quella propria e pertanto è punita con una pena più mite (da tre a otto anni per entrambi i soggetti).

Esempio: Un dirigente offre una somma di denaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della società, che sarebbe comunque stato rilasciato ma in tempi meno celeri.

3.10 Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora i fatti indicati negli artt. 318 e 319 (corruzione impropria e corruzione propria) siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Ciò si può verificare, in particolare, nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

Il reato in oggetto è punito con la pena della reclusione da un minimo di sei anni ad un massimo di venti per il caso più grave (ossia, se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo).

Esempio: Un dirigente versa denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dal codice di procedura penale a tutto vantaggio della propria difesa.

3.11 Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato rappresenta una "forma anticipata" del reato di corruzione.

In particolare il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023

indurlo a compiere ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero in quanto il privato rifiuti la medesima proposta.

Tale reato è punito con le pene previste per i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p., ridotte di un terzo.

Esempio: Si vedano i casi indicati relativamente al reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) con conseguente rifiuto dell'offerta del dipendente da parte del pubblico ufficiale.

3.12 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322 bis c.p.)

L'articolo in oggetto prevede che le ipotesi di reato sopra analizzate si applichino anche nei confronti dei seguenti soggetti, i quali sono assimilati ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023

- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione;
- persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali

Esempio: Si faccia riferimento alle singole fattispecie delittuose considerate.

3.13 Peculato (Art. 314 c.p.)

Il presente reato può essere integrato soltanto da un pubblico ufficiale o incaricato di p.s., allorché costui, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri.

La pena consiste nella reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Sebbene tale reato sia proprio del p.u. o incaricato di p.s., è comunque opportuno considerarlo in quanto può configurarsi anche nella forma del concorso di persone nel reato.

Ciò potrebbe avvenire allorché un dipendente aziendale, come tale estraneo alla pubblica amministrazione (pertanto privo della qualifica di p.u. o di incaricato di p.s.), contribuisca alla realizzazione del reato, sia determinando il p.u. a commetterlo, sia cooperando materialmente nell'esecuzione della condotta tipica, ovvero istigando alla commissione della fattispecie delittuosa.

Il peculato può configurarsi anche laddove l'agente si approfitti dell'errore altrui (art. 316 c.p.).

3.14 Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)

Il reato in esame può essere configurato soltanto da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

La pena consiste nella reclusione da uno a quattro anni.

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023

Anche tale fattispecie tuttavia può essere integrata da parte di un privato (estraneo alla P.A.) nella forma del concorso di persone nel reato, qualora il privato compartecipi all'attività criminosa mediante cooperazione materiale o determinazione o istigazione alla commissione del reato.

3.15 Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)

Tale ipotesi criminosa può essere integrata da chiunque, al di fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il p.u. o incaricato di p.s. (o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis), oppure per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reo è qui punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi, che si applica anche a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Si vuole qui punire un comportamento propedeutico alla commissione di un'eventuale corruzione, dalla quale si differenzia per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico.

Prima dell'entrata in vigore della L. 190/2012, che ha introdotto la fattispecie in esame, parte delle condotte di cui sopra rientravano nel reato, oggi abrogato, di "millantato credito" ex art. 346 c.p.

Tuttavia il perimetro del delitto è divenuto più ampio e chiaro di quanto in precedenza previsto dall'art. 346 c.p.: il reato di traffico di influenze è infatti destinato ad assicurare copertura anticipata a tutte le forme di programmata interferenza con l'attività della pubblica amministrazione e non ha come necessario fondamento la millanteria o vanteria, ma può concretizzarsi nel legame causale tra la promessa o corresponsione da un lato e lo sfruttamento della capacità di influenza dall'altro.

4 Le attività sensibili relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte, le Aree Sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione riguardano in via generale le seguenti Attività Sensibili.

- Attività nelle quali si instauri un rapporto contrattuale con la P.A.
Esempio: gestione dei processi relativi a bandi di gara pubblici e contratti di finanziamenti erogati da enti pubblici.
- Attività nelle quali vi siano rapporti con uffici del Ministero del Lavoro o Enti previdenziali.
Ad esempio, gestione degli aspetti retributivi e previdenziali connessi al personale e ai collaboratori con enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, ecc.);

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023

- Attività che prevedano un rapporto con Istituzioni, Autorità di Vigilanza, Autorità ispettive (in ambito fiscale, amministrativo e previdenziale), Asl, Autorità preposte alla gestione dei contenziosi stragiudiziali, Autorità giudiziaria, Enti pubblici quali la Regione Emilia-Romagna.
- Attività di gestione degli acquisti di beni e servizi (o di consulenze), la quale presenta un potenziale rischio circa il reato di corruzione che potrebbe infatti essere commesso attraverso una gestione poco trasparente della selezione dei fornitori o dei professionisti ai quali liquidare poi le relative fatture.
- Gestione del Personale.

Il processo di selezione, assunzione e gestione del personale è formato da tutte le attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra la Società e una persona fisica.

Devono essere adottati dei criteri di merito strettamente professionali per qualunque decisione relativa alla vita professionale di un dipendente.

Si deve provvedere a selezionare, assumere, formare, retribuire, premiare e gestire i dipendenti senza discriminazione alcuna e si deve creare un ambiente di lavoro nel quale le caratteristiche personali non possano dare luogo a discriminazioni.

Anche il processo in oggetto potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere il reato di corruzione attraverso, ad esempio, la promessa di assunzione verso rappresentanti della Pubblica Amministrazione, o soggetti da questi indicati, al fine di ottenerne favori o vantaggi nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali (ad es. ottenimento di licenze, ecc.).

5 Principi e regole di comportamento

Si individuano qui di seguito i principi e le regole di condotta che informano le specifiche procedure interne dell'azienda previste in relazione a qualsiasi operazione/attività che coinvolga un ente della Pubblica Amministrazione, nelle quali infatti devono essere rispettate le leggi vigenti, il Codice Etico, le regole contenute nel presente Modello (parte generale e parte speciale) e le procedure aziendali.

La struttura aziendale è articolata in modo tale da soddisfare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, trasparenza, tracciabilità degli atti, comunicazione e separazione dei ruoli richiesti in generale nel Decreto e di peculiare importanza nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne l'attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, mansionari etc.) improntati a principi generali di:

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023

- Conoscibilità all'interno dell'azienda;
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

5.1 Procedure interne aziendali

A tal fine, le procedure interne aziendali sono strutturate in modo da garantire in generale per ciascun processo ed in particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- Una distinzione, quanto più possibile netta, tra il soggetto che avvia il processo a livello decisionale, il soggetto che lo esegue ed il soggetto che lo controlla;
- La tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante;
- Un adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle varie fasi della procedura;
- Che i sistemi premianti e/o di incentivazione dei soggetti che hanno poteri di spesa e facoltà decisionali non siano commisurati al raggiungimento di risultati sostanzialmente irraggiungibili.

CEIS ha peraltro formalizzato procedure specifiche ai fini del d. lgs. 231/01 (**Allegato 11**).

6 Obblighi degli Organi Sociali della società, dei collaboratori esterni e dei partner

I Destinatari del presente Modello (Dipendenti, Organi Sociali della società, Collaboratori esterni e Partner) devono rispettare le seguenti regole:

- è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- sono altresì proibite le violazioni ai principi procedurali ed alle procedure aziendali previsti nella presente Parte Speciale;
- è invece obbligatorio segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

In tutte le operazioni/attività della Società che coinvolgano un ente della Pubblica Amministrazione, è fatto **esplicito divieto** ai Destinatari di:

- effettuare elargizioni in danaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e, in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o di gratuita prestazione in favore di pubblici funzionari o di soggetti ad essi legati da un vincolo familiare che possa anche solo apparire

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023

- come atto ad influenzare l'indipendenza di giudizio di tali soggetti ovvero tesa ad assicurare un qualsiasi vantaggio improprio per l'azienda;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti di enti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto precedente;
 - ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con la Società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dall'azienda o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
 - eseguire prestazioni o riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni e dei partner che non siano adeguatamente giustificati in ragione del rapporto contrattuale in essere con l'azienda;
 - presentare dichiarazioni non veritiere a enti pubblici nazionali e/o comunitari al fine di conseguire o far conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;
 - destinare eventuali somme ricevute da enti pubblici nazionali e/o comunitari per scopi diversi da quelli a cui originariamente erano destinati.

7 Regolamentazione dei rapporti tra la società e la Pubblica Amministrazione.

I soggetti destinatari della presente Parte Speciale coinvolti nelle attività elencate nei paragrafi precedenti devono conoscere e rispettare:

- La normativa italiana applicabile alle attività svolte;
- Il Codice Etico Aziendale;
- Il presente Modello;
- Le procedure e le linee guida aziendali nonché tutta la documentazione attinente.

Pertanto i rapporti tra la società e la Pubblica Amministrazione devono essere condotti nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza e verificabilità.

Si sottolinea che è assolutamente **vietato**:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- Promettere, offrire o acconsentire all'elargizione di denaro o altre utilità (beni materiali, servizi, etc.) a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro familiari, che possano influenzare l'indipendenza del giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per la società;

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023

- Accordare vantaggi di qualsiasi natura (promessa di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale) e, in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.
- Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per la particolare esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la *brand image* della società. I regali offerti - salvo quelli di valore assolutamente modico - devono essere documentati in modo adeguato al fine di consentire le verifiche da parte dell'OdV;
- Mettere in atto o favorire operazioni in conflitto di interesse dell'azienda, nonché attività in grado di interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali nell'interesse dell'azienda nel rispetto del Codice Etico e delle normative applicabili;
- Effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- Riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- Effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, o comunque utilità a carico di bilanci pubblici, e/o per partecipare a gare o simili o risultarne vincitori;
- Effettuare comunque dichiarazioni o attestazioni non veritiere ad organismi pubblici tali da indurre in errore tali soggetti, da creare un indebito profitto o vantaggio a favore della società e/o arrecare un danno all'ente pubblico;
- Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- Violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione della Parte Speciale.

8 Presidi di controllo per la prevenzione dei reati

Al fine di scongiurare la commissione dei reati di cui alla presente sezione devono essere realizzati i seguenti presidi di controllo:

- Distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi nelle attività di predisposizione, presentazione e ricezione di dati, informazioni e documenti verso/da

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023

- rappresentanti della Pubblica Amministrazione, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o eccessive concentrazioni di potere;
- Formale identificazione del soggetto deputato ad intrattenere rapporti con la PA in relazione a ciascuna attività sensibile;
 - Gestione in modo trasparente e univoco di qualsiasi rapporto professionale instaurato con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
 - Attività di reporting all' OdV di eventuali situazioni di irregolarità.

9 Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione. Regole di comportamento

Gli Organi Sociali, gli amministratori, i dipendenti e i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, nell'ambito delle attività da essi svolte, devono rispettare le regole ed i divieti elencati al precedente paragrafo e ai fini dell'attuazione degli stessi devono rispettare le procedure specifiche qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del Modello 231.

In particolar modo nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere osservate, tra le altre, le **regole di comportamento** di seguito indicate:

- Agli Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti e Partner che materialmente intrattengono rapporti con la PA per conto dell'azienda deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla società (con apposita delega per i membri degli organi sociali e per i dipendenti anche tramite il responsabile, individuato in base al sistema delle comunicazioni organizzative, ovvero nel relativo contratto di servizio o di consulenza o di partnership per gli altri soggetti destinatari del Modello 231).
Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati nella Parte Generale
- I contratti tra l'azienda, i Consulenti e Partner che abbiano, anche solo potenzialmente, impatto sulle potenziali Aree a Rischio devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono contenere clausole standard al fine di garantire il rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti, ed in genere di benefici a carico di bilanci pubblici, devono contenere solo elementi veritieri e, l'impegno della società, in caso di ottenimento degli stessi, all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento. In ogni caso, ciascuna delle dichiarazioni di cui al presente capo, ivi incluse le autocertificazioni ammesse dalla legge o dai bandi, devono essere corredate da

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023

documentazione idonea ad attestarne la veridicità, anche se eventualmente non richiesta dal destinatario di tali dichiarazioni;

- Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, a verifiche tributarie, INPS, etc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso dell'avvio dell'ispezione/accertamento al Legale rappresentante ed all'OdV. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile coinvolto;
- La stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici da parte della Società a seguito della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (asta pubblica, appalto-concorso, licitazione privata e trattative private) deve essere condotta in conformità ai principi, criteri e disposizioni dettate dal presente Modello;
- Qualunque tipo di erogazione di fondi:
 - deve essere deliberata previa adeguata istruttoria cui partecipino soggetti e funzioni diverse all'interno dell'azienda, in modo da minimizzare il rischio di una manipolazione illecita dei dati ed aumentare la condivisione delle conoscenze e delle decisioni aziendali;
 - presuppone una approfondita conoscenza della Clientela, così da consentire una valutazione della coerenza e della compatibilità dell'operazione con il profilo del Cliente, soprattutto laddove quest'ultimo non svolga attività di rilievo economico;
- Ai Collaboratori esterni e Partner che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto dell'azienda, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dall'azienda stessa, con apposita clausola contrattuale;
- L'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.;
- I contratti tra la Società e i Collaboratori esterni e i Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- I Collaboratori esterni devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale;
- I Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (ad esempio: utilizzando apposite check list);
- Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 81/08, verifiche tributarie, INPS, Autorità di vigilanza ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023

delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza.

10 Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali per prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui alla presente Parte Speciale.
Pertanto l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.
- Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.
Sulla base dei flussi informativi ricevuti l'Organismo di Vigilanza condurrà verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle Aree Sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente commissibili.
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Pertanto all'ODV, oltre ai flussi informativi generali (descritti a pag. 18 della parte generale del presente Modello), devono essere assicurati i seguenti **FLUSSI INFORMATIVI con specifico riferimento ai reati contro la PA:**

- Contratti intercorsi con la PA;
- Richiesta per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione;
- Registro doni/gratifiche natalizie.

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev. 1/2023	Avv. Valentina Di Ganci	Consiglio Direttivo il 15/12/2023